



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **508**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Criteri per l'attribuzione al personale provinciale messo a disposizione degli enti strumentali e delle Aziende di promozione turistica di trattamenti economici accessori integrativi.

Il giorno **25 Marzo 2011** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

Con la trasformazione avvenuta nell'ultimo decennio di molti enti pubblici ad ordinamento provinciale in soggetti ad ordinamento privatistico (APT – ITEA – ITC – IASMA) è accaduto che un numero abbastanza consistente di personale provinciale abbia continuato a prestare la propria attività lavorativa presso società e fondazioni pur mantenendo il rapporto di lavoro con la Provincia: ciò in prima battuta sulla base della legislazione provinciale che ha disposto la trasformazione degli enti ed oggi, in via generale, sulla base dell'articolo 53 della l.p. 7/1997 e dell'articolo 7 della l.p. 20/2005.

La contrattazione collettiva provinciale (delle categorie e del personale con qualifica di direttore e di dirigente) per questo personale ha da tempo previsto la possibilità di attribuzione da parte di società e fondazioni di trattamenti economici integrativi.

In questi anni tale possibilità è stata positivamente utilizzata per attirare o trattenere il personale dotato di professionalità utili al funzionamento degli enti determinando peraltro trattamenti che si sono via significativamente incrementati rispetto alla media rilevabile presso la Provincia.

Da ultimo, con la l.p. 22 del 2010, è stato introdotto l'articolo 75 quater alla legge sul personale della Provincia, che al comma 2 dispone "La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la quantificazione della retribuzione aggiuntiva attribuibile dagli enti strumentali indicati dal comma 1 al personale messo a disposizione dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo."

Per omogeneità di argomento la suddetta previsione si estende anche al personale messo a disposizione delle APT d'ambito ancorché non annoverabili fra gli enti strumentali della Provincia.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 75 quater è quindi necessario provvedere in merito all'applicazione di quanto da esso previsto.

In termini generali, come detto, i trattamenti attribuiti al personale messo a disposizione si sono andati differenziando rispetto a quelli medi osservabili presso la Provincia .

Il mantenimento di un differenziale positivo, che si ritiene giustificato rispetto alla peculiarità della situazione, è opportuno ma va contenuto, a decorrere dall'anno 2011, per ciascuna società, Fondazione e Azienda di promozione turistica, entro l'ammontare complessivo degli emolumenti riconosciuti per l'anno 2010, ovviamente ad invarianza di tipologia e quantità di personale messo a disposizione.

Ciò anche in coerenza con la situazione generale riguardante le misure di contenimento della spesa per il personale pubblico ed in particolare con le disposizioni in materia recate dalla legge finanziaria della Provincia per l'anno 2011 (l.p. 27/2010).

Qualora siano disposte nuove assegnazioni di personale o intervengano cessazioni, il predetto limite sarà ridefinito tenuto conto dell'importo medio individuale assegnato per la generalità del personale messo a disposizione della società, fondazione o Azienda interessata. Dette eventuali variazioni dovranno essere di volta in volta concordate con il dirigente del Dipartimento competente in materia di personale.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sul personale della Provincia) e, in particolare, l'articolo 75 quater;
- a voti unanimi, espressi nella forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di fissare, a decorrere dall'anno 2011, per le motivazioni espresse nelle premesse, quale limite massimo di spesa per l'attribuzione di trattamenti economici accessori integrativi al personale provinciale messo a disposizione degli enti strumentali e delle Aziende di promozione turistica la spesa sostenuta da ciascuna società, fondazione o azienda nell'anno 2010;
- 2) di dare atto che quanto previsto dal precedente punto si intende ad invarianza quali - quantitativa di personale messo a disposizione. Qualora siano disposte nuove assegnazioni di personale o intervengano cessazioni, il predetto limite sarà ridefinito tenuto conto dell'importo medio individuale assegnato per la generalità del personale messo a disposizione della società, fondazione o azienda interessata. Dette eventuali variazioni dovranno essere di volta in volta concordate con il dirigente del Dipartimento competente in materia di personale.

GS - SF